FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN TOSCANA STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Fondatori promotori Fondatori - Sostenitori

- 1.1. Per la produzione, la conservazione, la valorizzazione e la promozione delle arti, dell'architettura e della cultura contemporanea, è costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN TOSCANA. Il Comune di Prato e l'Associazione Culturale Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci Prato assumono la qualifica di "fondatori promotori".
- 1.2. La Fondazione assume lo schema giuridico della "fondazione di partecipazione" ed è dunque possibile che assumano la qualità di "fondatori", le persone giuridiche, pubbliche o private, che successivamente intendano concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione, mediante il conferimento al fondo di dotazione di somme di denaro o di altri beni mobili o immobili suscettibili di valutazione economica.
- 1.3. I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori.
- 1.4. I Fondatori sono ammessi con delibera non impugnabile del Consiglio di Amministrazione adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, su proposta del Collegio dei Fondatori. I Fondatori ammessi devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, se emanati.
- 1.5. Possono assumere la qualità di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima mediante contributi in denaro o in beni ovvero prestando una attività o un servizio, anche professionale, di particolare rilievo ovvero conferiscano il godimento temporaneo di particolari beni. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione è regolarmente eseguita.
- I sostenitori sono ammessi con delibera non impugnabile del Consiglio di Amministrazione adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri su proposta del Collegio dei Fondatori.

- 1.6. I Fondatori promotori ed i Fondatori partecipano al fondo di dotazione. I Sostenitori non partecipano al fondo e non assumono, a tutti gli effetti di legge e del presente statuto, la qualifica di fondatori.
- 1.7. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Collegio dei Fondatori, col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei fondatori e dei sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, con particolare riguardo:
- all'inadempimento dell'obbligo assunto di effettuare le contribuzioni, i conferimenti o i servizi;
- alla condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- trattandosi di enti o persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, determinata da qualsiasi causa; apertura di procedure di liquidazione; fallimento o apertura di procedure concorsuali di tipo diverso.
- 1.8. I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- 1.9. I Fondatori promotori non possono recedere e non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Sede

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Prato, viale della Repubblica n.c. 277. Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali o unità operative in altre località.

TITOLO II Finalità

- **3.1.** La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di promozione sociale ed opera nel settore della promozione della cultura e dell'arte, nei termini che verranno di seguito precisati.
- **3.2.** La Fondazione, segnatamente, è costituita per il perseguimento degli scopi seguenti:
- la gestione del Centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci;
- la valorizzazione della collezione permanente attraverso lo studio, la catalogazione, il restauro, la conservazione e l'esposizione;
- l'incremento del patrimonio attraverso l'acquisizione di opere, collezioni, pubblicazioni e documentazione d'ogni

tipo e quant'altro inerente con la propria attività;

- la programmazione e la realizzazione di eventi espositivi di carattere anche nazionale e internazionale;
- l'attivazione di mostre, indagini, approfondimenti di carattere scientifico dal Novecento artistico fino alla contemporaneità;
- l'organizzazione di eventi e attività culturali multidisciplinari nell'ambito della contemporaneità;
- la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio regionale nell'ambito delle stesse finalità anche attraverso azioni di coordinamento e di promozione della produzione artistica contemporanea in Toscana;
- l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, espositive e progettuali anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario, con istituzioni culturali, universitarie e di ricerca, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- la costituzione e l'incremento e la conservazione di materiale informativo e documentale su tutte le espressioni artistiche contemporanee e principalmente nell'ambito delle attività del Centro di Informazione e Documentazione per le Arti Visive con sede al Centro Pecci;
- l'organizzazione di iniziative tese a promuovere e facilitare la fruizione delle attività culturali da parte del pubblico e in particolare dei giovani;
- la collaborazione con gli altri musei e gli altri istituti culturali della regione nell'ambito della rete regionale per le arti contemporanee;
- la realizzazione di tutte le attività, i servizi e le iniziative che possono contribuire al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti;
- **3.3.** La Fondazione assicura altresì alla Associazione "Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci Prato" la sede legale e operativa all'interno del complesso museale e un supporto amministrativo adeguato.

- 4.1. Per l'attuazione dei predetti scopi, la Fondazione potrà attuare iniziative di interesse culturale e di formazione e perfezionamento, quali, a mero titolo esemplificativo, la promozione di studi, convegni, seminari, eventi, mostre, performances, film, video е manifestazioni espositive nonché organizzare corsi ed erogare premi e borse di studio.
- **4.2.** La Fondazione può svolgere ogni attività relativa alla attuazione delle finalità sopra indicate e potrà anche svolgere ogni attività diversa da quelle analiticamente indicate purché

strumentale o connessa o affine a quella istituzionale. In particolare la fondazione potrà:

- stipulare tutti gli atti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere anche da trascriversi in pubblici registri, con soggetti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta della propria attività istituzionale;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche prendere l'iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- erogare finanziamenti a soggetti che perseguono scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità;
- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento nonchè accreditarsi quale agenzia formativa riconosciuta ai sensi di Legge;
- erogare premi e borse di studio ai partecipanti all'attività culturale e alle altre attività svolte dalla Fondazione, se del caso instaurando rapporti di collaborazione con Istituti di Ricerca, Università o altri enti pubblici o privati;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, non solo in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto.

TITOLO III

Patrimonio

ARTICOLO 5

- 5.1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a titolo di dotazione;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni, donazioni o altre liberalità, legati, eredità e lasciti da parte di terzi, che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- dal trasferimento della proprietà, ovvero dalla costituzione di diritti reali limitati o di diritti di godimento di natura obbligatoria su beni mobili o immobili funzionali al perseguimento degli scopi della fondazione eseguiti da terzi che condividano le finalità della Fondazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
- **5.2.** Il patrimonio della Fondazione è indivisibile; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, di tali beni non potrà essere pretesa la restituzione né in natura né per il valore corrispondente.
- 5.3. La fondazione nel rispetto del regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dall'atto costitutivo potrà acconsentire, purchè per un periodo limitato e con le idonee garanzie, a prestiti e depositi delle opere facente parte la collezione permanente, comunque nel rispetto delle migliori pratiche in uso a livello nazionale ed internazionale per istituzioni di pari rilevanza.
- **5.4.** L'attribuzione in godimento di beni o la prestazione di servizi utili al perseguimento dei fini della Fondazione da parte dei Fondatori promotori e dei Fondatori sarà disciplinata da apposita convenzione che stabilirà anche l'utilizzazione e la manutenzione dei beni medesimi.
- **5.5.** In caso di estinzione della Fondazione si procede secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente statuto e dalla legge.

- **6.1.** La Fondazione dispone di un fondo di gestione finalizzato al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
- 6.2. Il fondo di gestione risulta costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- b) dal contributo ordinario versato da ogni Fondatore promotore

- o Fondatore;
- c) dai contributi di denaro o di altri beni suscettibili di valutazione economica concessi dai Fondatori promotori o dai Fondatori o dai Sostenitori ovvero da terzi;
- d) dalle liberalità, dirette o indirette, e dai lasciti testamentari non destinati al Fondo di dotazione;
- e) da eventuali contributi erogati dalle Istituzioni Europee e Comunitarie, dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;
- f) dai ricavi e dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- g) da ogni entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.
- 6.3. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- **6.4.** L'entità del contributo a carico di ciascuno dei Fondatori promotori, dei Fondatori e dei Sostenitori sarà quantificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del programma e del bilancio preventivo, sulla base degli stanziamenti previsti dagli stessi soggetti partecipanti alla Fondazione all'interno dei relativi bilanci preventivi e/o documenti di programmazione finanziaria.
- **6.5.** I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione, devono essere corrisposti dal Fondatore promotore, dal Fondatore e dal Sostenitore di norma entro il mese di Settembre dell'anno solare di riferimento.

- 7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- **7.2.** Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.
- Il bilancio preventivo e consuntivo, con la relazione programmatica e relativi allegati devono essere trasmessi ai Fondatori promotori, Fondatori e Sostenitori, nelle rispettive sedi, almeno dieci giorni prima del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione.
- 7.3. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo

gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, assumono nuove obbligazioni nel limite complessivo degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati in via prioritaria alla ricostituzione del patrimonio. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

TITOLO IV

Gli Organi della Fondazione

ARTICOLO 8

Sono Organi della Fondazione:

- 1. il Collegio dei Fondatori;
- 2. il Presidente;
- 3. il Consiglio di amministrazione;
- 4. il Revisore legale.

Per lo svolgimento dell'attività gli Organi della Fondazione si avvalgono del Direttore della Fondazione e della Commissione Scientifica di cui agli artt. 12 e 13.

E' previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso per il Direttore della Fondazione ed eventualmente il gettone per la Commissione scientifica.

Il Collegio dei Fondatori ARTICOLO 9

9.1. Il Collegio dei Fondatori è dal composto legale rappresentante del Comune di Prato, o suo delegato, dal legale rappresentante dell'Associazione per l'Arte contemporanea L. Pecci, o suo delegato, oltre che dai legali rappresentanti, o delegati, di coloro che abbiano successivamente assunto la qualifica di Fondatori. Il Collegio dei Fondatori è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio è convocato con avviso comunicato ai fondatori promotori e ai fondatori almeno dieci giorni prima con qualunque mezzo ricettizio, salvo che il fondatore promotore o il fondatore abbiano espressamente autorizzato, con dichiarazione resa al Presidente, forma di convocazione ulteriore. In ogni caso, i fondatori devono depositare presso la fondazione l'indirizzo cui trasmettere le convocazioni entro il mese di gennaio di ciascun anno.

All'avviso di convocazione devono essere allegati i documenti che formano oggetto di discussione e approvazione.

Alle riunioni del Collegio dei Fondatori può essere invitato un rappresentante dei soci sostenitori.

- **9.2.** Il Collegio dei Fondatori delibera su tutte le materie poste all'ordine del giorno.
- 9.3. Il Collegio dei Fondatori svolge le seguenti funzioni:
- a) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, sulla base, rispettivamente, delle designazioni espresse e delle istanze di revoca proposte dai Fondatori promotori, Fondatori e Sostenitori; b) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra le persone designate dal Comune di Prato, che diviene a tutti gli effetti Presidente della Fondazione;
- c) esercita l'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei membri del Consiglio di amministrazione;
- d) propone al Consiglio di amministrazione l'ammissione alla Fondazione di nuovi membri fondatori e sostenitori, nonché la loro esclusione nei casi di cui all'art. 1 comma 7;
- e) propone al Consiglio di amministrazione gli indirizzi generali ed esercita azione di monitoraggio e controllo sull'andamento complessivo delle attività della Fondazione.

Il Presidente

- 10.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
- 10.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne promuove le attività e compie tutti gli atti, operazioni e attività deliberati dall'organo di amministrazione.
- 10.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
- 10.4. Il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori e partecipa alle riunioni come terzo membro con diritto di parola.
- 10.5. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
- 10.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi la persona preventivamente designata all'interno del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, secondo la determinazione del Collegio dei Fondatori. Qualora i soci siano solo i fondatori-promotori 4 (quattro) membri saranno indicati dal Comune di Prato, uno dall'Associazione Centro per l'arte contemporanea L. Pecci; in caso di adesione di soci sostenitori, questi esprimeranno due membri del consiglio di amministrazione, il cui totale salirà a 7 (sette).
- 11.2. Eventuali nuovi soci fondatori, al pari di eventuali nuovi soci sostenitori, potranno nominare un ulteriore membro del consiglio.
- 11.3. In ogni caso, il consiglio di amministrazione, fermo quanto disposto dal comma 11.1, potrà avere un numero di componenti non superiore a nove.
- 11.4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro esercizi e scadono alla data stabilita per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica per un massimo di due mandati.
- 11.5. Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i consiglieri cessati dalla carica sono sostituiti con altro membro designato da quello stesso soggetto che aveva designato il membro cessato e durano in carica fino alla loro sostituzione. La cessazione degli amministratori ha effetto con l'accettazione dei nuovi amministratori. I nuovi amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 11.6. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
- In particolare, provvede a:
- a) approvare i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente al Collegio dei fondatori;
- b) determinare le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire nell'amministrazione del patrimonio per l'attuazione degli scopi della fondazione, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione, nei limiti delle risorse disponibili;
- c) approvare il bilancio preventivo e la relazione programmatica tenuto conto dei contributi da corrispondere annualmente alla Fondazione da parte dei soggetti di cui all'art. 1 comma 1;

- d) approvare il bilancio consuntivo;
- e) ammettere ed escludere i Fondatori ed i Sostenitori su proposta del Collegio dei Fondatori;
- f) modificare lo statuto, nei limiti consentiti dalla legge e fermi rimanendo gli scopi della fondazione previa comunicazione delle proposte di modifica agli Enti Fondatori Promotori e Fondatori;
- g) determinare il contributo annuo a carico dei Fondatori promotori, dei Fondatori e dei Sostenitori così come stabilito dall'art. 6 comma 4 del presente Statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento della fondazione o delle sue articolazioni;
- i) delegare specifici compiti ai consiglieri;
- 1) nominare e revocare il Revisore dei conti;
- m) nominare il Direttore Della Fondazione e i membri della Commissione Scientifica con le modalità previste dal successivo art. 12;
- n) esercitare l'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Revisore dei Conti e del Direttore della Fondazione;
- o) decide il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione e dunque il compimento di qualsiasi atto o operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria o di partecipazione a società, consorzi o altri enti od organismi collettivi finalizzati o comunque connessi agli scopi della Fondazione. Il Consiglio in particolare, a titolo esemplificativo, potrà alienare ed acquistare a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi genere prestando garanzie personali e reali, stipulare contratti di locazione finanziaria assumendo la qualità di utilizzatore e compiere qualsiasi altro atto anche di disposizione connesso agli scopi della Fondazione;
- p) provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale e, previa determinazione dell'organico, ne fissa il trattamento giuridico ed economico;
- **q)** svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.
- 11.7. Il consiglio di amministrazione è convocato con avviso comunicato ai consiglieri in carica almeno 8 (otto) giorni prima a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnato a mano e sottoscritto per ricevuta ovvero a mezzo messaggio fax o di posta elettronica a condizione che il consigliere abbia espressamente autorizzato, con dichiarazione resa al Presidente, tale forma di convocazione depositando presso la fondazione l'indirizzo a cui trasmettere le convocazioni.
- 11.8. Il consiglio è validamente costituito, con la presenza della

maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona preventivamente designata all'interno del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario, scelto dal presidente anche tra persone estranee al consiglio.

11.10. Il consiglio può avvalersi della video conferenza come modalità di effettuazione delle sedute

Il Direttore della Fondazione

- 12.1. Per lo svolgimento delle funzioni appresso indicate, il consiglio di gestione nomina un Direttore della Fondazione.
- 12.2. Il Direttore coordina e dirige le attività della Fondazione, programma e gestisce in modo coordinato gli strumenti e le risorse umane e finanziarie a lui assegnate per il conseguimento degli obiettivi definiti dal consiglio di Amministrazione.
- **12.3.** Il Direttore della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) predispone i programmi di attività della Fondazione;
- **b)** cura la programmazione culturale espositiva e la promozione annuale del Museo;
- c) predispone la bozza di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- d) convoca la Commissione Scientifica e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
- e) partecipa di norma, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Fondatori;
- f) coopera nell'amministrazione del patrimonio della fondazione, secondo le indicazioni generali impartite dall'organo di amministrazione;
- g) dirige gli uffici, adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio;
- h) informa periodicamente e comunque quadrimestralmente il Consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
- i) compie tutti gli atti e le attività comprese nella gestione corrente.

Il Segretario della Fondazione

ARTICOLO 13

- 13.1. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione ogni triennio, su proposta del Presidente.
- 13.2. Collabora con il Direttore in ordine alle funzioni di cui all'art. 12 lettere c) e g) del presente statuto.

La Commissione Scientifica

ARTICOLO 14

- 14.1. La Commissione Scientifica è composta dal Direttore della Fondazione e da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nominati dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta non vincolante del Direttore della Fondazione, fra esperti distintisi nel campo d'attività indicato dall'art. 3 del presente statuto.
- I componenti della Commissione Scientifica durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati.
- I componenti che vengono a cessare dalla carica per qualsiasi causa vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del mandato.
- **14.2.** La Commissione Scientifica fornisce pareri sulle attività della Fondazione.
- La Commissione Scientifica approva le proposte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante, quest'ultimo scelto dal Direttore della Fondazione fra soggetti esterni alla Commissione.
- Il Direttore partecipa ai lavori della Commissione.
- 14.3. Il Presidente della Fondazione o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato partecipa alle riunioni della Commissione Scientifica. Le funzioni di presidente della commissione vengono svolte dal Direttore della Fondazione.
- La Commissione Scientifica si riunisce almeno una volta l'anno. Viene convocata dal Direttore della Fondazione qualora lo ritenga opportuno o qualora ne venga richiesto dal Presidente della Fondazione o qualora ne venga richiesto dalla maggioranza dei membri della Commissione stessa.

Il Revisore legale

- 15.1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Revisore legale, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale.
- 15.2. L'organo di revisione legale dei conti accerta la regolare

tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

L'organo di revisione legale dei conti partecipa - se invitato e senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Collegio dei Fondatori. Partecipa obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di amministrazione dedicate a predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

- 15.3. Il revisore può in qualunque momento procedere ad atti di ispezione o controllo nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione.
- 15.4. L'organo di revisione legale dei conti resta in carica per quattro esercizi e scade alla data del Consiglio di amministrazione che approva il bilancio consuntivo del quarto esercizio dalla carica.

TITOLO V

Estinzione della Fondazione

ARTICOLO 16

- 16.1. La fondazione è costituita senza limiti di durata.
- 16.2. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il patrimonio della Fondazione medesima, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 31 del Codice Civile, sarà devoluto al Comune di Prato e da questo destinato a fini di pubblica utilità, comunque sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 16.3. I beni concessi in semplice uso o godimento alla Fondazione stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti contestualmente ma dopo l'estinzione.

Rinvio

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.